

1163

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. di Repertorio 4759

CONTRATTO DI APPAIO

T R A

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI NELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

1° IMPRESA SOCIETA' Cooperativa a r.l. "CO. RE. FA."
di FASANO per la costruzione di 3 palazzine compren-
denti n. 10 alloggi popolari nel Comune di Cister-
nino via Prov. per Ceglie - ai sensi della Legge 30
dicembre 1960, n. 1676 riguardante la costruzione
di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.
Esercizio 1966.-

Importo al netto £. 48.173.125.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei in questo giorno
quattro del mese di *luglio* nella Sede del-
1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo PALMA
autorizzato con delibera n. 347 in data 12.11.1955
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, al-
la stipula dei contratti nell'interesse dell'Isti-

Registrato a Brindisi li 6 LUG. 1966
al N. *1020* Mod. 1 Vol. ✓
Esatte lire *Diecimilatrecento*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

tute predette, ai sensi degli artt: 151 e 153 del
T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore
dall'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408 - sono compar-
si, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le par-
ti rinunciate d'accordo con me, giusta l'art. 48 del-
la vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il
Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, na-
to a La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in
Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi il qua-
le dichiara di agire per conto del Ministero dei
Lavori Pubblici ;

E

il Sig. Geom. Pio Carparelli, nato il 5 giugno 1930
a Fasano ed ivi residente, quale Presidente della
Società Cooperativa "CO. RE. FA." a r.l. in nome e
per conto della quale dichiara di agire, giusta man-
dato speciale conferitogli dal Consiglio di Ammi-
nistrazione dell'innanzi citata Società Cooperati-
va con deliberazione n. 94 in data 8 giugno 1966,
comma 2°), che al presente atto si allega in copia
notarile (Allegato n. 1).

EMESSO

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Cabinetto -
con ministeriale n. 832/10172/P del 24 gennaio 1962

ha designato questo Istituto quale Ente gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in applicazione della Legge 30.12.1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.-

-CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato di Attuazione piano costruzione abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti- con Ministeriale numero 24177 del 1° giugno 1964, ha confermato questo Istituto nell'incarico sopradetto;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano costruzioni abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha compreso nel programma del secondo triennio la costruzione di n.10 alloggi popolari nel Comune di Cisternino-Esercizio 1966-per una spesa complessiva di L. 60.000.000 ;

-CHE il progetto redatto dall'Istituto in data 24 marzo 1966 è stato approvato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, su conforme parere favorevole espresso dall'Ing. Capo del Genio Civile di Brindisi, con nota n.12437 del 6 maggio 1966(Allegato n.2);

-CHE detto Provveditorato con detta nota ha autorizzato l'Istituto ad esperire licitazione privata per l'appalto dei lavori tra un congruo numero

zionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso appesata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

10°)-A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere, subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)- Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

tanente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituiti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando la conservazione delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovrebbero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. -

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8°) - I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori o forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale mediante ordinativi sulla Banca Na-

di Imprese di fiducia, da concordarsi con l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 14 giugno 1966, come risulta dal relativo verbale (Allegato n. 3), l'appalto dei lavori sopraindicato è rimasto aggiudicato all'Impresa Soc. Cooperativa a r.l. "CO. RE. FA." di Fasano con il ribasso di lire 3,75% (lire tre e centesimi settantacinque per cento) sull'importo a base di gara di L. 50.050.000- (lire cinquantamiliardi e cinquantamila).-

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)-L'Impresa Società Cooperativa a r.l. "CO. RE. FA." di Fasano, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto ed a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Gen. Pio Carparoli, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste sommarianamente specificate negli artt. 1-3 e 4 del capitolato specia-

12°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata -senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960, n.1676.-

13°)-E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa- il contributo di L.1,00‰ - - (Lire una per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

14°)- A garanzia degli obblighi assunti con il pre-

zione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)-L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in Lire 48.173.125 (Lire quarantottemillicentocottantatremilacentoventicinque) al netto dell'offerta ed accettata ribasso di L. 3,75% - (Lire tre e centesimi settantacinque per cento) sull'importo a base d'asta di Lire 50.050.000 (Lire cinquantamilioncinquantamila).-

5°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettata ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori

In materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-

le del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati - (allegato n. 4-4/a-4/b-4/c-4/d-4/e-4/f-4/g-4/h-4/i-4/l-4/m dopo essere stati firmati dai contraenti e da un funzionario rogante. -

2°)-L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da un funzionario rogante, è dichiarata parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui espresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n. 5). -

3°)- In virtù dell'art. 99 ultime comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R. P. R. 16 Luglio 1962, n. 1063. -

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposi-

sente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dalla Legge 8.2.1923, numero 422, della somma di L. 281.000 (lire duecentottantunemila) presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Brindisi - Depositi provvisori - giusta dichiarazione di ricevuta di deposito n. 301 in data 13.6.1966 per Lire 281.000, mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto come per legge. -

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig. Gr. Uff. Con. te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette riconosciute che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affida all'Impresa Società Cooperativa a r.l. "CO. IM. PA." di Fasano l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. -

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla

loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.12 della Legge 30.12.1960 n.1676.-

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe undici sino a questo punto della undicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Pio Carparelli

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-



COPIA SEMPLICE

ritascia per uso amministrativo.

- 7 LUG. 1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Cogn. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma